

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA n. 499 del 27 dicembre 2013

Concessione per lo scari o di acque reflue in sponda destra nel fiume "Adige" in Via Lungadige Trento del Comune di Bussolengo (VR). Richiedente Soc. Acque Veronesi s.c.a.r.l. - Pratica 6230/1 - Cartella archivio n. 595.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si disciplina lo scarico nel fiume ""Adige"" di acque depurate ad opera della Soc. Acque Veronesi S.c.a.r.l. Principali atti dell'istruttoria: Istanza del 9.12.2010 - prot. n. 643511 - disciplinare n. 476280 del 5.11.2013

Il Dirigente

VISTA l'istanza pervenuta in data 09/12/2010 - prot. n° 643511, con la quale la Società ACQUE VERONESI S.c. a r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 - Verona - (VR) - c.f. e partita I.V.A. n° 03567090232, rappresentata dal Direttore Generale/Institore della Società medesima, nato a Castenedolo - (BS) il 16/08/1954, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente uno scarico di acque reflue urbane depurate nel corso d'acqua demaniale denominato fiume "Adige", con recapito finale in sponda in destra idraulica, in Lungadige Trento del Comune di Bussolengo - (VR).

VISTO il decreto prot. n° 3174 del 26/03/1968 ed allegato disciplinare n° 5805 del 06/02/1968 emesso dall'ex Ministero Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia - Ufficio del Genio Civile di Verona, con il quale si rilasciava al Comune di Bussolengo - (VR), una concessione trentennale per poter effettuare uno scarico nel fiume "Adige" della fognatura urbana dal collettore ubicato in Lungadige Trento - Bussolengo - (VR).

PRESO ATTO che con deliberazione dell'AATO VERONESE n° 1 del 404/02/2006 la gestione del servizio idrico integrato nell'area Veronese (inteso come insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, industriali, irrigui, di fognatura e depurazione delle acque reflue) è stata affidata alla Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ai sensi della legge n° 36/1994 e della L.R. n° 5/1998.

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi la Società Acque Veronesi - S.c. a r.l. con sede legale in Verona - (VR), ha ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

PRESO ATTO che la Società Acque Veronesi - S.c. a r.l. con sede legale in Verona - (VR) ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla Società ACQUE VERONESI S.c. a r.l. con sede legale in Lungadige Galtarossa n° 8 - Verona - (VR) - c.f. e partita I.V.A. n° 03567090232, è rilasciata la concessione idraulica inerente uno scarico di acque reflue urbane depurate nel corso d'acqua demaniale denominato fiume "Adige", con recapito finale in sponda in destra idraulica, in Lungadige Trento del Comune di Bussolengo - (VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° 476280 del 05/11/2013 che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati

cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni **10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2013 di € 522,56 (Euro cinquecentoventidue/56) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Mauro Roncada